

CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N°178 del Registro Data 24.11.2017	OGGETTO: Rinnovo convenzione per ricovero di un disabile presso la comunità alloggio "Il Tulipano" di Sant'Agata di Militello, gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale "Un Cammino" approvazione schema di convenzione-impegno spesa. Lotto CIG: Z5A20BF8B2
---------------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE ore 12,30 e segg., nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
TUDISCA ANGELO	Sindaco		X
PATTI NICOLETTA	Vice Sindaco	X	
CIANCIOLO AGOSTINO	Assessore	X	
GRILLO DOMENICO	Assessore	X	
GUADAGNA GIOVANNI	Assessore		X

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma1, lettera i), della L.R. 48/91 modificato dall'art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la proposta suddetta meritevole di approvazione;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto che allegata al presente provvedimento forma integrante e sostanziale.
2. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.

Proposta di Delibera di G. M. n° 181 del 24.11.2017

**Oggetto:Rinnovo convenzione per ricovero di un disabile presso la comunità alloggio “Il Tulipano” di Sant’Agata di Militello, gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale “ In Cammino” approvazione schema di convenzione- impegno spesa.
Lotto CIG :Z5A20BF8B2**

IL PROPONENTE ASSESSORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che l’Amministrazione Comunale, in attuazione della L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi dell’assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all’integrale sviluppo della persona mediante l’utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico non è ipotizzabile un rientro o una permanenza in famiglia, per cui si intende assicurare una dignitosa condizione di vita all’interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale ;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducano l’A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale;

Atteso che la legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e la circolare assessoriale del 28/11/2002 determinano l’obbligo dei Comuni di residenza alla corresponsione della retta di mantenimento presso le strutture residenziali

Dato Atto che con nota del 13/03/2017 assunta al prot. di questo Ente al n. 1784 in pari data, la Soc. Coop. Sociale “ In Cammino” ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione per l’inserimento del soggetto in questione , per la complessiva somma mensile di € 1.750,00;

Vista la nota assunta al prot. al n°10687 in data 13/11/2017, con la quale il Dipartimento Salute Mentale “U.Gulino “S.Agata Militello -Mistretta , ha comunicato l’opportunità a prorogare l’inserimento riabilitativo del soggetto in questione per un altro anno, in comunità alloggio;

Considerato che il disagio mentale procura profonde sofferenze personali, familiari e sociali e che la sua salvaguardia richiede un intervento congiunto di forze al fine di dare continuità, omogeneità e coerenza ai progetti terapeutici;

Che al fine di perseguire una soddisfacente riabilitazione psicofisica del soggetto interessato come descritto nella richiesta di proroga trasmessa dal Dipartimento di Salute mentale di S.Agata Militello si ritiene necessario proseguire il ricovero;

Che la circolare n° 8/96 dell’Assessorato agli Enti Locali prescrive, fra l’altro, le norme per l’accesso ai servizi residenziali, stabilendo le quote di compartecipazione ;

Dato atto che la compartecipazione mensile al costo del servizio da parte dell’utente, calcolata sulla scorta delle indicazioni fornite dal D. P. R. S. del 19/06/2000, ammonta a € 897,93 pari al 65% del reddito mensile comprensivo di I.A. ;

Esaminata la delibera di G. M. n° 8 del 31/01/2005 con la quale sono state approvate le linee guida in merito alla compartecipazione al costo relativo ai servizi residenziali mediante ricovero;

Visto il D. P. R. S. del 4/06/96 di approvazione degli schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione, dei servizi socio- assistenziali, nonché dei corrispettivi da erogare per il costo dei servizi;


Visto la L.R. n.22/1986;


Visto l'allegato schema di convenzione;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

1. Disporre la proroga del ricovero del soggetto in parola presso la comunità Alloggio per disabili psichici di Sant'Agata di Militello "Il Tulipano" gestita dalla Soc. Coop Sociale "In Cammino" con sede legale in Barcellona P.G.
2. Approvare l' allegato schema di convenzione.
3. Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa le determinazioni derivanti dal presente atto, ivi inclusa la stipula della convenzione con cooperativa Sociale "In Cammino".
4. Impegnare la somma di € 21.000,00 equivalente al pagamento del costo del servizio per 12 mesi .

Il Proponente




Regione Sicilia-ASP5-Provincia di Messina
Dipartimento Salute Mentale
Direttore Dr. Antonino Ciraolo

Modulo Dip. Salute Mentale "U. Gullino" S. Agata M. Ilo-Mistretta
Dirigente Struttura Complessa: Dr. A. Sinagra
Dirigente responsabile "U.O. -St.A-R"
Dr. Vincenzo Patroniti

Prot. N. 364 / 6 NOV 2017

Al Sig. Sindaco
Del Comune di
Tusa

Ufficio Servizi Sociali
Tusa

Alla "In Cammino"
Società Cooperativa Sociale
ONLUS

Oggetto: Proroga inserimento in Comunità Alloggio Tudisca Francesca

La sig.ra Francesca Tudisca nata a Tusa il 10/01/1946, è stata inserita presso la Comunità Alloggio di S. Agata Militello il 07/11/2005.

La permanenza della paziente all'interno della predetta struttura e l'adesione ad un Progetto Riabilitativo Individualizzato, le hanno permesso di mantenere parziali livelli di autonomia.

Appare curata nell'igiene personale e nell'aspetto e, quando le condizioni psicofisiche glielo consentono, partecipa alla gestione dell'unità abitativa.

Nell'ambito socio-relazionale la sig.ra Tudisca ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione con gli altri ospiti presenti all'interno della Struttura ospitante.

Tuttavia, considerato che non sussistono i presupposti per un rientro all'interno del proprio nucleo familiare, non essendoci parenti prossimi disponibili a prendersene carico, e dato il carattere di precarietà dell'attuale stato di compenso psichico favorito dalla regolazione assunzione della terapia psicofarmacologica, si ritiene opportuno prorogare l'inserimento per un altro anno presso una Comunità Alloggio.

IL DIRIGENTE MEDICO I° LIV

IL PRIMARIO

Dott. Vincenzo Patroniti

Dott. Antonino Sinagra

Dott. PATRONITI VINCENZO
A.S.R. di ME - Dir. Med. U.O. S.T.A.R.
D.S.M. S. AGATA MILITELLO
Codice ENPAM 300092718 S

Dott. SINAGRA ANTONINO
A.S.P. di ME - D.S.M. U.O. M.P.S.M.
S. AGATA MILITELLO - MISTRETTA
Codice ENPAM 300117322 J

COMUNE DI TUSA PROVINCIA DI MESSINA

Convenzione per Gestione Comunità Alloggio per Disabili Psicici

REP.N° _____

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali municipali sono presenti:- in rappresentanza dell'Amministrazione Com.le di Tusa, d'ora in avanti designata con il termine <<A.C.>>, il sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di responsabile dell'Area Amm.va/Contabile, giusta determina sindacale n° ___ del _____ domiciliata per la carica presso il Municipio di Tusa ; -

Il sig. _____ nat_ a _____ il _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente Cooperativa Sociale "In Cammino", con sede in Barcellona iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n° 1339 del 29/06/2010 per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psicici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- che l'A. C. in conformità al proprio modello dei servizi socio – assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A. C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo

familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli stessi;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociale inducono l'A. C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio.
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio – assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativo e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto ed utenza

L'A. C. si avvale delle prestazioni erogate dell'Ente Cooperativa Sociale "In
25 Cammino", con sede in Barcellona , per la gestione della Comunità Alloggio sita
in Sant'Agata di Militello, Via Medici, per n. 01 utente inviato dall'Ufficio di servizio

sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale di Sant'Agata di Militello, Distretto di Mistretta, della Azienda U.S.L. n° 5.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 (uno) unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

ART. 2

Modalità di Ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 il soggetto affidato dall'A. C., a seguito di specifica segnalazione del Dipartimento di Salute Mentale territoriale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A. C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

ART. 3

Modalità di Dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.

C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale territoriale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A. C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A. C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'équipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun

ospite;

- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali, per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- a garantire prestazioni medico – infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio – culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A. C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A. C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

25 A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nello arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitativi;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento
25 delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C. C. N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A. C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A. C. in raccordo con il D. S. M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A. C..

ART. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornalieri degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A. C..

ART. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A. C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

ART. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A. C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A. C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D. S. M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione dell'ospitalità in comunità alloggio.

ART. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A. C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna
25 forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A. C. e senza

la corresponsione di alcun compenso. I volontari e obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinante, purché preventivamente autorizzato dall'A. C.

ART. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A. C. promuove in raccordo con il D. S. M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A. C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART. 12

Corrispettivo del servizio

L'A. C. corrisponderà all'Ente per l' assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A. C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. 1.192.25, IVA (5%) compresa, importo finanziato con fondi comunali, (per oneri fissi del personale, manutenzione

e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile:

- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. 17,99, comprensiva di IVA(5%), da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

ART. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A. C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell' assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A. C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A. C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A. C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo Sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art.5, lett. c) della presente convenzione.

ART. 15

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi _____ a decorrere dal ____/____/____.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A. C. può con deliberazione motivata, sentito il parere del D. S. M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione,
25 l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità

con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

ART. 16

Recesso dalla convenzione

L'A. C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte .

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A. C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 17

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

25 Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico – assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D. S. M.

ART. 18

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A. C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 1423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo regionale sezione inabili tip. Comunità Alloggio in applicazione dell'art. 26, L.R. 22/86;
- l'elenco operativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

ART. 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutti gli effetti della presente convenzione, l'Ente elegge domicilio legale presso la Segreteria di questo Ente sita in via Alesina n. 36 ove saranno notificati tutti gli atti giudiziari che amministrativi inerenti la presente convenzione.

La stazione appaltante rende noto che il GIG assegnato al servizio è il seguente _____.

Tutti i pagamenti a favore dell'Ente verranno accreditati sul ccb _____ acceso presso _____ intestato a _____ e che l'unico soggetto ad operare su di esso è _____, nato a _____ C.F. _____,

25 come da comunicazione, agli atti del Comune.

L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche.

Qualora l'Ente non assolva gli obblighi previsti dal predetto art. 3 la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010. L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, informa l'Ente che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'Ente tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice del Comportamento approvato da questo Ente, che viene consegnato in copia e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivati dal citato codice comporta la risoluzione della convenzione.

ART.20

Registrazione convenzione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ed eventualmente le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART. 22

Foro competente

25

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Patti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A. C.

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 181 DEL 26-11-2017

**OGGETTO: Rinnovo convenzione per ricovero di un disabile presso la comunità alloggio "Il Tulipano" di Sant'Agata di Militello, gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale "In Cammino" approvazione schema di convenzione- impegno spesa.
Lotto CIG :Z5A20BF8B2**

Il sottoscritto ALFIERI ANTONIETTA, Responsabile dell'Area AMM.VA / CONTABILE, esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 15/11/2017

Il Responsabile dell'Area Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 15/11/2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio
111		21.000,00	12.03-1.03.01.PP.PP	2017

Data, 15/11/2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to:Patti

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to:Cianciolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 29 NOV. 2017

Dalla Residenza Comunale li, 29 NOV. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

-- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n.44:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991 ,

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art.11 L.R n.44/91, giusta attestazione dell'addetto alle pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Anna A. Testagrossa)